



COMUNE DI BARBANIA

Tel. 011 92.43.621 – 92.42.102 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Fax. 011 92.43.958

C.F. 83000050019

C.A.P. 10070

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 4
DEL 12/01/2026

Oggetto: INCARICO A DIPENDENTE DI ALTRO COMUNE EX ART. 1 COMMA 557
L.311.2004

L'anno **2026** addì **dodici** del mese di **gennaio** alle ore **dodici** e minuti **zero** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Cognome Nome	Presente
DROVETTI Giuseppe - Sindaco	Sì
COSTANTINO Maria - Vice Sindaco	Sì
PERONA Angela - Assessore	No
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CARRERA dott.ssa Daniela

Il Sindaco, DROVETTI Giuseppe, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta comunale n. 22 in data 31/03/2025 si approvava il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027, che veniva successivamente modificato con delibera n. 57 in data 11/10/2025 e delibera n. 2 del 12/01/2026 in considerazione che:

- con determinazione del Responsabile dei Servizi Istituzionali n. 16 del 23/12/2025 si prendeva atto delle dimissioni dell'agente di Polizia locale matricola n. 148 con decorrenza dal 01/01/2026 e diritto alla conservazione del posto per mesi sei, periodo corrispondente alla durata del periodo di prova;

CONSIDERATO che gli adempimenti di competenza del servizio, di primaria importanza nell'attività del Comune, sono assicurati avvalendosi di personale qualificato dipendente da un altro Comune, non essendo presenti all'interno dell'Ente figure professionali idonee allo svolgimento delle funzioni inerenti all'ufficio in argomento;

VISTI e RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo il quale "Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35.";
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.";
- l'art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.";
- l'art. 92, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale recita "Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.";

DATO ATTO che l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) testualmente recita: "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

RILEVATO che la Corte dei Conti nella Sezione di Controllo Regionale per il Piemonte nella Deliberazione n.223/2012, con riferimento agli incarichi ex art. 1, comma 557, della summenzionata Legge, ha chiarito che:

- la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente; il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;
- in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o al distacco di personale, inoltre, si ritiene che sia sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza. Il lavoratore rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di un altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale;

DATO ATTO dell'orientamento applicativo ARAN del 07.07.2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1 T.U.E.L. e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004;

VISTO il parere del Consiglio di Stato – Sezione Prima n. 2141 del 25/05/2005 avente ad oggetto “Problematiche interpretative di personale dipendente degli enti locali: art. 1 comma 557 legge 30/12/2004 n. 311” ai sensi del quale “l'utilizzazione presso altri enti locali è consentita per le sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e non interferiscano con i suoi compiti istituzionali”;

RICHIAMATA, inoltre, la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali n. 2 del 26/05/2014 che, richiamando il parere della Sez. 1 n. 3764 dell'11/12/2013 del Consiglio di Stato, ha rammentato che, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, si configura come normativa speciale che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, consentendo l'utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni;

VISTO l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, modificato con la Legge 183/2011 e, per ultimo, l'art. 4 ter c. 12 della L. 44/2012, che fissa un limite di spesa annuo nei limiti della spesa sostenuta nell'esercizio 2009, relativamente all'acquisizione di personale a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibili;

RILEVATO che sussiste per l'Ente la capacità di spesa di poter far fronte alla conseguente spesa, essendo la stessa entro i limiti previsti per l'anno;

DATO ATTO che la Corte dei Conti nella Sezione Autonomie con Deliberazione n. 23 del 20.06.2016 ha osservato che la prestazione aggiuntiva di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2014 andrà ad inquadarsi necessariamente all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 per la quota di costo aggiuntivo;

ACCERTATO tale forma di prestazione lavorativa di dipendenti pubblici operanti nell'ambito dello stesso settore in altri Enti appare, al momento, l'unica soluzione percorribile e la soluzione ottimale per rendere l'attività lavorativa più possibile rispondente in tempi brevi alle esigenze del servizio, stante l'esperienza tecnico-pratica in possesso delle figure stesse;

VISTA la nota prot. n. 5301 in data 31.12.2025 con la quale è stato richiesto al Comune di Front l'autorizzazione a svolgere incarico ex art. 1, comma 557 L. 31/2004 per un impegno settimanale di un massimo di n. 6 ore al Sig. Napione Roberto, dipendente del Comune sopra citato, con categoria funzionario di P.L., profilo professionale Agente di P.L.;

VISTA la normativa vigente e in particolare l'articolo 1, comma 557 della legge 30.12.2004 n. 311 il quale prevede: “I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 09/01/2026 del Comune di Front con la quale viene autorizzato il Sig. Napione Roberto ad espletare il servizio di che trattasi nel periodo 09/01/2026 – 30/07/2026;

CONSIDERATO pertanto necessario e possibile affidare al dipendente sopra citato, l'incarico di prestazione di attività lavorativa presso l'ufficio polizia municipale di questo Comune per il periodo 12/01/2026 - 30/07/2026;

CONSIDERATO che Responsabile dei Servizi Finanziari, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere favorevole dal punto di vista sia tecnico-amministrativo sia contabile, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese

D E L I B E R A

1. Di **AFFIDARE**, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, al Sig. NAPIONE Roberto, dipendente del Comune di Front, funzionario di P.L., profilo professionale Agente di P.L., l'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, **per il periodo dal 12 gennaio 2026 al 30 luglio 2026 per un massimo di n. 6 ore settimanali**, da svolgere al di fuori del suo normale orario di servizio presso il Comune di Front;
2. Di dare atto che la presente deliberazione verrà comunicata ai Capogruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Di dichiarare, previa separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s,m,i,;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DROVETTI Giuseppe

f.to CARRERA dott.ssa Daniela

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio Online del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 27/01/2026.

ed è COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Lì, 27/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

CARRERA dott.ssa Daniela

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3 T.U.E.L n. 267/2000)

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Lì, 27/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

CARRERA dott.ssa Daniela